

(N. 801-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori VARRIALE, MUSOLINO e BEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1950

Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto dai senatori Varriale, Musolino e Bei vuole riformato, in alcune norme sostantive e nel rito, l'istituto della liberazione condizionale dei condannati, oggi previsto e regolato dall'articolo 176 del vigente Codice penale.

I criteri ai quali si ispira la proposta di legge sono da approvare: sia per ossequio all'articolo 27 della Costituzione che indica il fine della pena nella emenda del condannato, sia per la migliore difesa sociale, sia per la

solidarietà umana che deve presiedere anche alla dura necessità delle sanzioni penali.

* * *

Due rilievi preliminari, se non pregiudiziali sono da sottolineare:

a) una precedente legge 27 giugno 1942 n. 827 che in funzione della guerra allora in atto, nel suo articolo unico estendeva (fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità) il beneficio della liberazione condizionale anche ai *condan-*

nati a pena detentiva non superiore agli anni cinque; estensione di beneficio che sembra dover durare tutt'ora in virtù di un decreto legislativo 11 dicembre 1946, n. 653, che « proroga sino a nuova disposizione la efficacia della norma contenuta nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827 che estende la liberazione condizionale ai condannati a pena non superiore agli anni cinque »;

b) la riforma in corso di preparazione del Codice penale: la Commissione (recentemente allargata dal compianto Guardasigilli Grassi sia nella composizione di persone sia nei compiti) ha già distribuito un progetto preliminare per il primo libro del Codice.

Ivi la liberazione condizionale è regolata all'articolo 152 che propone di estendere l'istituto alle condanne a pena temporanea non inferiore agli anni 3. Prevede anche l'articolo 152 del progetto l'estensione ai condannati alla pena dell'ergastolo, previa espiazione almeno di anni 30.

Sembra alla vostra Commissione che i due precedenti (legislativo il primo e di progetto di più organica riforma il secondo) non siano tali da fare archiviare o anche soltanto sospendere il disegno di legge Varriale Musolino e Bei.

Quanto alla legge Grandi (a parte il carattere di precarietà originaria) essa provvede soltanto a togliere la condizione di un limite minimo di condanne, non considera i condannati all'ergastolo, non riforma la competenza ed il rito dell'istituto.

Quanto all'articolo 152 del progetto del libro primo per il nuovo Codice penale, a parte la non identità delle norme, la riforma è di promulgazione ancora incerta e lontana. I due precedenti dunque se pure siano da rilevare, testimoniano soltanto che l'istituto della liberazione condizionale ha fatto buona prova ed è matura nella coscienza giuridica italiana l'esigenza che l'istituto debba essere emendato, secondo i criteri di massima del disegno di legge di cui si discute.

* * *

Passando al testo del disegno di legge è da rilevare che all'articolo 1 i presentatori, seguendo la legge Grandi, proponevano di non fissare

un limite minimo della pena cui applicare il beneficio. Ma alla vostra Commissione è sembrato che sia più prudente seguire il diverso consiglio del progetto preliminare di riforma sopra citato: e così dopo votazione a maggioranza, il limite fu concretato alle condanne non inferiori agli anni 2; considerata la esigenza di un apprezzabile esperimento di vita carceraria almeno di un anno e le difficoltà pratiche in funzione anche soltanto del tempo necessario alla istruzione del provvedimento.

Non fu approvato un emendamento aggiuntivo proposto da alcuni Commissari, per concedere particolari facilitazioni ai detenuti gravemente infermi; sembrando alla maggioranza che il caso sia fuori dallo spirito dell'istituto che ha riguardo al più rapido recupero dei condannati (dal giudice della esecuzione ritenuti sulla via dell'operoso ravvedimento) e non ai casi di particolari pietà, cui può provvedere l'articolo 174 del Codice penale.

Per i condannati alla pena perpetua, la nostra Commissione unanime ha ritenuto che non sia nè umano nè provvido privare gli ergastolani di un barlume di speranza per ritornare alla libertà, pur dopo lunga espiazione;

d'altra parte l'articolo 27 della Costituzione vuole l'emenda dei condannati e non si intende che emenda possa proporsi chi sappia di dovere in ogni caso morire in schiavitù di pena.

* * *

L'articolo 4 del progetto provvede ad un trattamento di particolare favore per i minorenni, ispirandosi all'articolo 153 del progetto preliminare di riforma del libro I del Codice già più volte citato; ed il consenso non può non essere unanime perchè proprio ai minorenni si ispirano le più ragionevoli speranze sulla emenda dei condannati.

* * *

Gli altri articoli del disegno di legge riguardano la competenza per l'applicazione e la revoca del beneficio; competenza che è sottratta

al Ministro di grazia e giustizia per essere affidata ad una sentenza di Camera di Consiglio di Corte d'appello, secondo i più recenti insegnamenti della dottrina e della pratica che tendono ad includere simili provvedimenti fra gli atti di giurisdizione meglio che fra gli atti amministrativi.

* * *

La vostra Commissione permanente pertanto propone al Senato l'approvazione del disegno nel testo modificato (d'accordo anche coi presentatori, e col nostro benemerito Segretario onorevole Spallino) come segue.

GONZALES, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è modificato, come segue:

« Il condannato a pena detentiva, il quale abbia scontata metà della pena, o almeno tre quarti, se recidivo ai sensi dei capoversi dell'articolo 99 Codice penale, ed abbia dato prove costanti di buona condotta, con un comportamento tale da far presumere il suo ravvedimento, può essere ammesso a liberazione condizionale se il resto della pena non supera i cinque anni.

« Può essere ammesso a tale beneficio anche il condannato all'ergastolo che abbia già espiati venticinque anni di pena e tenuto tale condotta da dimostrare sicuro ravvedimento.

« La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

« La concessione della liberazione condizionale non importa come necessaria conseguenza la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2 del Codice penale. Tale misura potrà essere applicata quando il giudice competente alla concessione della liberazione ai sensi degli articoli che seguono, la riterrà opportuna secondo i criteri fondamentali stabiliti per l'applicazione delle misure di sicurezza. In questa ipotesi, peraltro, la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione (articolo 179) (n. 1 del Codice penale) ».

Art. 2.

La competenza a concedere la liberazione condizionale ed a revocarla, nel caso previsto dall'articolo 179 del Codice penale, è sempre dell'Autorità giudiziaria ordinaria, anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici spe-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

« Il condannato a pena detentiva non inferiore agli anni due il quale abbia scontata metà della pena ed abbia dato prova costante di buona condotta così da far presumere il suo ravvedimento, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il resto della pena non superi i cinque anni.

« Il beneficio si applica anche: a) al condannato recidivo (ai sensi dell'articolo 99 capoverso Codice penale) quando abbia espiato almeno tre quarti della pena; b) al condannato all'ergastolo, quando abbia espiato almeno 25 anni della pena.

Identico.

« La concessione della liberazione condizionale non importa come necessaria conseguenza la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2 del Codice penale. Tale misura potrà essere applicata quando il giudice competente alla concessione della liberazione, la riterrà opportuna secondo i criteri fondamentali stabiliti per l'applicazione delle misure di sicurezza.

« In questa ipotesi, peraltro, la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione (articolo 179 n. 1 del Codice penale).

Art. 2.

La competenza a concedere la liberazione condizionale oppure a revocarla, nel caso previsto dall'articolo 179 del Codice penale, è sempre dell'Autorità giudiziaria ordinaria, anche se si tratta di condanne pronunciate da

ciali, se la legge non dispone espressa eccezione, e da giudici stranieri, ove si sia avuto il riconoscimento della sentenza di cui all'articolo 12 del Codice penale.

Art. 3.

L'autorità competente è la Corte di appello del distretto ove il condannato trovasi ad espiazione la pena.

Si applicano per la procedura di concessione e di revoca di tale beneficio le disposizioni di cui agli articoli 597, ultima parte e 598 del Codice di procedura penale. La Corte delibera in Camera di consiglio con sentenza non soggetta a gravame, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e eventualmente del difensore il cui intervento è facoltativo.

Art. 4.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

«Ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, la liberazione condizionale può essere concessa, e, nell'ipotesi di legge, revocata, con sentenza della Corte di appello per i minorenni nel cui distretto trovasi il condannato in espiazione ed in qualunque momento dell'esecuzione.

«La sentenza viene emessa in Camera di Consiglio sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e del difensore, il cui intervento è facoltativo.

«Con la sentenza stessa può disporsi che, in luogo della libertà vigilata, sia applicata al liberando la misura dell'internamento in riformatori giudiziari se egli non ha compiuto il 21° anno di età, o sia applicata l'assegnazione alla colonia agricola od ad una casa di lavoro se egli è maggiore di tale età.

«In questi ultimi casi il tempo passato in riformatorio, o in colonia agricola, o in casa di lavoro, è computato nella durata della pena da scontare ».

giudici speciali, ove la legge non disponga espressa eccezione, e da giudici stranieri, ove si sia avuto il riconoscimento della sentenza di cui all'articolo 12 del Codice penale.

Art. 3.

Competente a concedere o a revocare il beneficio è la Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna, assunto il parere del giudice di sorveglianza e il rapporto del Direttore della casa di pena, in cui il condannato trovasi detenuto. Si applicano per la procedura di concessione o di revoca di tale beneficio, le disposizioni di cui agli articoli 597, ultima parte e 598 del Codice di procedura penale. La Corte delibera in Camera di Consiglio con sentenza non soggetta a gravame, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero ed eventualmente del difensore il cui intervento è facoltativo.

Art. 4.

Identico.

«Per il condannato che ha commesso il reato quando era in età minore di anni 18, la liberazione condizionale può essere ordinata anche prima del termine stabilito nell'articolo 1 e fuori delle condizioni ivi prevedute, quando la Corte ritenga che si sia verificato un ravvedimento.

Soppresso.

Art. 5.

Identico.

Art. 5.

Negli articoli 192, 193, 194 e 196 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, le parole « al Ministero », « del Ministero della giustizia », « ministeriale », sono rispettivamente sostituite con le seguenti: « alla Corte di appello » « della Corte di appello ».

Art. 6.

Identico.